

**ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 5935 RACCOLTA N. 4168**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Scopo - Obiettivi e Durata**

**Art. 1**

E costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato

**"NASCE - Nord a Sud Consorzio Editoriale"**

od in breve

**"CONSORZIO NASCE".**

**Art. 2**

La sede legale è fissata in **Roma**.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale, sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria ai sensi del successivo articolo 18 del presente statuto.

**Art. 3**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o andranno destinati ad incremento del fondo consortile.

**Art. 4**

Il Consorzio ha l'obiettivo di:

- a) favorire il coordinamento della raccolta pubblicitaria nazionale e locale, con particolare riferimento a quella istituzionale, da parte delle imprese consorziate;
- b) proporsi come interlocutore comune per la raccolta della pubblicità e della comunicazione, anche istituzionale, anche nei confronti degli inserzionisti pubblicitari, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali, delle società a partecipazione pubblica e dei centri media;
- c) favorire la creazione di centri comuni di acquisto di beni e servizi e di sviluppo di servizi che possono consentire alle società consorziate di conseguire risparmi, maggiore efficienza e condizioni eque;
- d) promuovere, studiare ed attuare ogni iniziativa intesa a ridurre i costi dei Consorziati incrementando la produttività degli stessi nell'ambito della mutua solidarietà.

Nello svolgimento delle proprie attività il Consorzio agirà con una propria organizzazione autonoma da quella delle società consorziate e potrà assumere obbligazioni, vendere ed acquistare beni e servizi, fare contratti, aprire conti correnti, senza incidere sulla responsabilità delle imprese consorziate.

Nello svolgimento della propria attività il Consorzio si propone anche di integrare e coordinare, in un quadro di collaborazione e sussidiarietà a forte valenza interdisciplinare, le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei Consorziati, al fine di promuovere il potenziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi da loro già resi o che intendono erogare sul mercato dei contenuti.

A titolo esemplificativo, sulla base del programma annualmente approvato dall'Assemblea, il Consorzio potrà:

- a) organizzare conferenze, seminari, giornate, incontri e qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento dei fini consortili;
- b) effettuare, ove richiesto, la ricerca dei segmenti di mercato ove possano essere forniti i servizi offerti dai Consorziati e curarne la pubblicità collettiva, promuovendo l'immagine del Consorzio;
- c) promuovere, anche mediante messa a punto di specifici moduli formativi, la formazione, l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, professionisti e collaboratori dei Consorziati ed effettuare attività formativa, anche mediante delega a terzi, sulle attività tipiche delle imprese Consorziati;
- d) fornire ai Consorziati, periodicamente e/o per evento, il più ampio supporto di informazioni inerenti gli argomenti e le problematiche di interesse del Consorzio;
- e) ove richiesto, allestire, organizzare e fornire servizi di sostegno, completamento e supporto all'attività dei Consorziati;
- f) su espressa sollecitazione dei Consorziati, allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei Consorziati con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e di processo onde ridurre i costi di gestione delle strutture medesime.

Per il perseguimento di tale finalità il Consorzio potrà:

- a) monitorare, analizzare e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze dei Consorziati approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse tra i Consorziati ed il mercato;
- b) individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti editoriali, commerciali e professionali da sottoporre alla valutazione dei Consorziati allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
- c) analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai Consorziati o dal mercato, la ricerca di partner per raggruppamenti di aziende finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrino negli obiettivi statutari;
- d) laddove richiesto dai Consorziati, promuovere, anche a favore del mercato in generale, sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione, stipulare convenzioni vantaggiose con i fornitori, svolgere azione calmieratrice dei prezzi di acquisto;
- e) svolgere attività contrattuale diretta ad agevolare, a condizioni economiche di maggior favore, l'acquisizione di servizi a favore dei Consorziati, attraverso la stipulazione di contratti quadro e di convenzioni con aziende di credito, società di leasing e di factoring, società finanziarie in genere, compagnie assicurative, società o enti.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti

nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice civile.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Art. 5**

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatré).

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria ai sensi del successivo articolo 18 del presente Statuto.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

### **TITOLO II**

#### **Fondo consortile - Divieto di contrarre debiti**

#### **Art. 6**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dagli apporti effettuati una tantum dai Consorziati Fondatori all'atto della costituzione del Consorzio e all'atto delle successive adesioni da parte di coloro che saranno accolti con la qualifica di Consorziato Fondatore sulla base delle scadenze temporali previste dal comitato direttivo;
- b) dalle quote una tantum che saranno versate dai Consorziati Aderenti all'atto del loro ingresso nel Consorzio successivamente alla sua costituzione, nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dei contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea prima dell'inizio di ogni anno solare, eccezione fatta per il 2013 e per il 2014 per i quali non è previsto alcun contributo annuale, e con criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni dei singoli Consorziati, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
- d) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni di cui dell'art. 13 promosse solo dei Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché da Operatori Privati;
- f) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire obbligazioni assunte dagli organi consortili verso i terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 261.5 C.c. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il Consorzio non può contrarre debiti verso terzi, intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

## **Art. 7**

### **Categoria di Consorziati - Requisiti dei Consorziati - Diritti ed obblighi dei Consorziati - Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati**

Il Consorzio è costituito da due categorie di associati: consorziati fondatori a consorziati aderenti.

I primi sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica alla unanimità; i consorziati aderenti sono quelli che hanno aderito all'iniziativa dopo la costituzione senza, però che gli sia stata riconosciuta dal Consiglio Direttivo la qualifica di consorziate fondatore.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purché ne condividano scopi e finalità e rispondano ai requisiti fissati nel regolamento di ammissione e partecipazione, sia se residenti nel 'territorio dello Stato italiano o se residenti all'estero, le imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti) o svolgono attività annesse o connesse.

Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Consiglio. La domanda di ammissione dovrà motivare la richiesta, esprimendo la condivisione degli obiettivi perseguiti dal Consorzio, essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità, quindi l'impegno incondizionato ad osservarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante dell'impresa aderente intenda conferire a soggetto terzo delega ad essere rappresentata in tutte le attività del Consorzio è necessario nella stessa domanda di ammissione indicare il delegato che potrà, comunque, essere munito di procura notarile speciale. Nell'ipotesi di cui sopra il Consiglio Direttivo può esprimere un parere negativo, anche non motivato, sul nominativo indicato dall'impresa che ha chiesto di accedere al Consorzio. In tal caso, la delega non assume alcuna efficacia nei confronti del Consorzio.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorzio ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti, a seconda dei casi, dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del presente Statuto, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera c) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio.

La qualifica di Consorzio e l'esercizio dei conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi di cui al successivo art. 8, decorreranno soltanto i) della data di avvenuto versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ii) dalla contestuale sottoscrizione da parte dell'interessato della dichiarazione incondizionata di accettare il contratto di Consorzio in ogni sua

parte, il Regolamento di Ammissione e Partecipazione e le deliberazioni sociali, con contestuale impegno ad osservare comunque e rigorosamente ogni regola consortile.

Il mancato versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Consiglio Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.

#### **Art. 8**

I Consorziati si obbligano:

- a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del 'Consorzio stesso o con esse concorrenti;
- b) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- c) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno nonché le deliberazioni assunte degli Organi consortili;
- d) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- e) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;
- f) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- g) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Consiglio Direttivo per la promozione del Consorzio;
- h) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- i) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

#### **Art. 9**

I consorziati hanno diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- b) a partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) a beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per le generalità dei Consorziati;
- d) a recedere dal Consorzio nell'ipotesi in cui non approvino l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) senza alcun onere, o spesa ulteriore a loro carico, secondo le modalità previste all'art. 10.

#### **Art. 10**

La qualifica di Consorziato si perde per causa di dimissioni, recesso ed esclusione; essa dovrà essere annotata nel libro dei Consorziati a cura del Consiglio Direttivo.

In particolare:

"DIMISSIONI: le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo;

"RECESSO: il Consorziato potrà in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diverrà automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come definiti al successivo art. 13. In tal caso, il recesso si perfezionerà, salvo preavviso, solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti ed il Consorziato parteciperà comunque alle spese; di organizzazione, gestione ed amministrazione del Consorzio per un periodo di 3 mesi dalla data del preavviso. Il Consorziato potrà recedere dal Consorzio anche ove non approvi l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) ed in tal caso il recesso diverrà automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, senza alcun ulteriore onere – anche di carattere economico - a carico del consorziato medesimo. Tale forma di recesso deve essere esercitata immediatamente dopo che l'Assemblea ha deliberato il contributo annuale di cui all'art. 6 c) relativo all'anno solare successivo a quello in cui si è tenuta l'adunanza, in modo tale che il Consorziato possa recedere per l'anno solare per il quale non intende corrispondere il relativo contributo annuale.

" ESCLUSIONE: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Consorziato che:

- a) commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;
- b) contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
- c) contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
- d) sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- e) sia dichiarato interdetto o inabilitato ovvero sia soggetto ad amministrazione di sostegno;
- f) sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanee dai pubblici uffici;
- g) qualora trattasi di impresa o di imprenditore, deliberi la liquidazione, anche volontaria, o venga assoggettato a procedura concorsuale o di crisi;
- h) si sia reso comunque insolvente verso il Consorzio e/o per le obbligazioni assunte coi terzi attraverso il Consorzio e/o per le obbligazioni assunte per suo conto ed interesse dagli organi consortili;
- i) sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;
- j) abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attività economica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso la deliberazione di esclusione comunicata dal Consiglio Direttivo il Consorziato può presentare reclamo alla Assemblea. Il reclamo all'Assemblea deve essere inoltrato, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo deve comunicare all'interessato la propria decisione. Nelle more della decisione dell'Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Consiglio Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato restano sospesi e non esercitabili.

## **Art. 11**

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà e/o dell'impresa. In questo caso, il nuovo titolare dell'impresa ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attività economica del de cuius subentra al proprio

dante causa nel contratto di Consorzio ed in tutte le obbligazioni inerenti, nessuna esclusa e come gravanti sul dante causa, a condizione che:

- sia fatta espressa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'operazione o dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'impresa, contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dall'art. 7 del presente Statuto;
- il Consiglio Direttivo manifesti il proprio gradimento nei confronti dell'avente causa.

Qualora il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di subentro dell'avente causa, avverso la delibera del Consiglio stesso che rifiuta il gradimento, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Consorziato potrà presentare reclamo all'Assemblea.

#### **Art. 12.**

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte tramite il Consorzio e per essi stessi dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno: cessato di farne parte e per tutte le spese di organizzazione, gestione ed amministrazione maturate sino all'efficacia del recesso o dell'esclusione. Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" l'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del Consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati. Al Consorziato non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa saranno rimborsate soltanto le quote consortili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del presente Statuto, previo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. Il rimborso della quota consortile dovrà essere effettuato entro tre mesi decorrenti i) dalla data della comunicazione di mancato gradimento da parte del Consiglio Direttivo; ii) ovvero dalla data del rigetto del reclamo; o ancora iii) dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2533 Codice Civile, nell'ipotesi di opposizione eventualmente presentata dall'interessato.

### **TITOLO IV**

#### **Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati**

#### **Art. 13**

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso solo a condizione che i negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento dei fini del Consorzio e in favore della comunità dei Consorziati, ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti partecipanti al Consorzio. Specificatamente, le obbligazioni potranno essere assente:

- a) in nome proprio e per conto di tutti i Consorziati;
- b) in nome proprio e per conto di uno o di alcuni Consorziati, qualora all'operazione siano direttamente interessati uno o più Consorziati e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile.

In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito integralmente la provvista dei mezzi finanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta per l'operazione stessa, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo in funzione della specificità

de].l'operazione, anche per la copertura dei rischi alla medesima connessi. In entrambi i casi il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai diretti interessati e, una, volta conclusa l'operazione, di fornire rendiconto entro i successivi 15 giorni a tutti i Consorziati.

## **TITOLO V**

### **Gli Organi del Consorzio**

#### **Art. 14**

Gli Organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Tesoriere;
- d) l'Organo di Controllo.

#### **Art. 15**

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorziato esprime un voto. Sui punti di cui alle lettere a), b), c), d) e i) del successivo articolo 16 hanno diritto di voto solo gli associati fondatori.

L'assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di video-comunicazione purché sia consentita la costante ed ininterrotta partecipazione da parte di tutti gli intervenuti. Essa si considera riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, salvo che la verbalizzazione sia affidata ad un Notaio a caso si considera avvenuta nel luogo ove si trova il Notaio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 16**

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente dello stesso;
- b) nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina ed eventuale revoca del Presidente onorario e dei vicepresidenti onorari;
- d) determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- e) approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Consiglio Direttivo e revisionato dall'Organo di Controllo;
- g) il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;

- h) ricorsi presentati dai Consorziati esclusi o non ammessi nei casi previsti degli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- i) approvazione del Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- j) tutti gli altri oggetti attribuiti dallo Statuto e/o dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione Assembleare.

#### **Art. 17**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo stesso da almeno un quarto dei Consorziati. L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo.

I Consorziati potranno farvi iscrivere altri argomenti da trattare purché la richiesta sia presentata da almeno un quarto di essi e non oltre il quarto giorno. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea. Ogni Consorziato può delegare un altro Consorziato per rappresentarlo in Assemblea. Nell'ipotesi di persone giuridiche, il rappresentante legale dell'associato può conferire delega a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, a soggetto terzo al Consorzio, ma occorre, per ogni Assemblea, che almeno i due terzi dei presenti ed aventi diritto di voto ammettano il delegato a partecipare all'Assemblea. Nessun Consorziato e, comunque, nessun soggetto delegato può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita al Consorziato o a persona che rivesta la carica di componente del Consiglio Direttivo. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto secondo le regole stabilite dal precedente articolo 15.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati, espressi in forma palese, fermo rimanendo quanto detto per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d) e i) del precedente articolo 16. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

#### **Art. 18**

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 17 dello Statuto, delibera con voto palese in merito a:

- a) modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
- b) scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
- d) responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati aventi diritto al voto.

Tuttavia, per quanto attiene ai punti a) (modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto) e b) (scioglimento anticipato del Consorzio), le deliberazioni avranno valore solo a condizione che i tre quarti degli associati Fondatori si siano espressi in favore degli argomenti posti in votazione.

#### **Art. 19**

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, variabile da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo statuto per tre esercizi. Il mandato è rinnovabile. I consiglieri possono anche essere scelti tra professionisti o persone delle competenze specifiche, a condizione che non vi sia contraria da parte di un quinto degli associati fondatori.

Se, per dimissioni Consiglieri o per altre cause, cessano dalla carica uno o più consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Ordinaria.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è insediato.

I Membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica, salvo presentazione di giustificati ed eccezionali motivi, che siano accettati dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video teleconferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta, salvo che la verbalizzazione sia affidata ad un Notaio a caso si considera avvenuta nel luogo ove si trova il Notaio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno due Consiglieri. I suoi componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui si essa si svolgerà. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non sono riservate per legge e per Statuto all'Assemblea dei Consorziati. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- b) nomina il Vice Presidente Vicario e, occorrendo, uno o più Vice Presidenti esecutivi, il Tesoriere, l'eventuale Presidente Onorario e gli eventuali Vice Presidenti Onorari;
- c) predispone l'eventuale Regolamento Interno del Consorzio;
- d) cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
- e) convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) formula le strategie di azione del Consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;
- g) istituisce Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
- h) predispone il Regolamento di Ammissione e Partecipazione, prevedendo, se del caso, per talune delle attività consortili, la partecipazione di Aderenti Osservatori e le quote di adesione che questi saranno tenuti a corrispondere al Consorzio;
- i) determina le quote di ingresso dei nuovi Consorziati, nonché i contributi specifici di cui alla lettera d) dell'art. 6 del presente Statuto;
- j) definisce la tipologia, le modalità di erogazione, nonché i livelli dei servizi ed i controlli per la verifica del loro rispetto;
- k) delibera in merito alla definizione dei parametri da utilizzare per la determinazione dei contributi dovuti dai Consorziati;
- l) formula il preventivo annuale di spesa, il bilancio previsionale annuale e in relazione ad esso definisce l'entità dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) delibera l'adozione di nuovi servizi, di iniziative promozionali e pubblicitarie, nel rispetto del preventivo di spesa approvato dall'Assemblea;
- n) predispone il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) approva le richieste di adesione al Consorzio, previa verifica dei requisiti dei richiedenti;
- p) delibera in ordine alle richieste dei Consorziati di cessione della quota consortile;
- q) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- r) delibera in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei Consorziati;
- s) delibera in merito a qualunque negozio giuridico da compiere;
- t) delibera in relazione alle modalità di gestione della raccolta della pubblicità, alla ripartizione delle quote ed alle modalità di verifica di rispetto degli obblighi assunti da parte dei Consorziati;
- u) delibera in ordine alle modalità di fruizione dei servizi del Consorzio da parte dei Consorziati e dei terzi;
- v) delibera in ordine alla conclusione di accordi e convenzioni con altre società, enti e terzi in genere;

w) delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

x) Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Comitati Esecutivi composti da alcuni dei Consiglieri o ad uno o dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé Operazioni rientranti nella delega.

La responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

#### **Art. 20**

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) rappresentanza e firma sociale ad ogni effetto di legge;
- d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente.

#### **Art. 21**

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporre, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività svolte dal Consorzio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e dall'inventario al termine di ciascun anno solare. Per il primo anno l'esercizio va dalla data di costituzione alla data del 31 dicembre 2014. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principi e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate.

Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati conseguiti, anche mediante contenimento del contributo ordinario. È obbligo del Consiglio Direttivo predisporre un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità dei contributi consortili annuali di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

#### **Art. 22**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile potrà essere predisposto apposito Regolamento Interno, a cure del Consiglio Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e che, tra l'altro, dovrà definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e Consorziati nonché tra i Consorziati medesimi.

#### **Art. 23**

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere.

Il Tesoriere ha in consegna i beni consortili, compresa la cassa sociale; cura la contabilità del Consorzio; redige l'inventario annuale dei beni consortili; redige la bozza di bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e di quello preventivo per il nuovo anno, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24**

L'Assemblea dei Consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori o un Revisore Unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato. I membri durano in carica fino alla scadenza del periodo di mandato dei Consiglieri. Il Collegio dei Revisori, se nominato, sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sull'attività e la gestione del Tesoriere, ove nominato;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati;
- f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Il Revisore Unico sarà scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. Ogni Consorziato può denunciare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una relazione al denunciante, esprimendo le proprie valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

### **TITOLO V**

#### **Scioglimento del Consorzio**

#### **Art.25**

Il contratto di Consorzio si scioglie per le cause previste dall'articolo 2611 codice Civile e per il venir meno della pluralità dei Consorziati.

Decorso il termine pattizio di durata del Consorzio di cui all'articolo 5 del presente Statuto costituisce preciso dovere del Consiglio Direttivo non procrastinare lo scioglimento del contratto di Consorzio, dovendo viceversa i medesimi attivarsi senza indugio onde porre formalmente in liquidazione il Consorzio ovvero deliberare la proroga.

#### **Art. 26**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 18 del presente Statuto, inclusa la necessità, perché la delibera abbia valore, del voto favorevole dei tre quarti dei Consorziati. In seguito alla decisione di scioglimento, impregiudicato quanto normato dall'art. 25, il Consiglio Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Consiglio Direttivo uscente dovrà:

- a) consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;
- b) redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- c) redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per un ammontare superiore ai 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro sarà ripartito tra i Consorziati con le seguenti modalità:

- a) fino a concorrenza dell'apporto una tantum conferito all'atto dell'adesione al Consorzio, rivalutato con l'indice dei prezzi al consumo calcolato a partire dell'anno di ingresso;
- b) per l'eventuale eccedenza, in proporzione ai contributi versati l'ultimo esercizio a fronte delle spese di gestione.

Eccedenze fino ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) saranno devolute ad enti senza scopo di lucro che operano a favore della, tutela del pluralismo e della cultura.

## **TITOLO VI**

### **Clausola arbitrale e norme di rinvio**

#### **Art. 27**

Le eventuali controversie che sorgessero tra i Consorziati o tra i Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse dal Consiglio Direttivo, dal/dai liquidatori o dall'organo di Controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano come oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Roma..

Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consorzio.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dei Consorziati con la maggioranza di cui all'art. 18 del presente Statuto.

#### **Art. 28**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.

F.TO: CATERINA BAGNARDI

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Frosinone, 24 ottobre 2023